

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

in persona dei sigg.ri magistrati

dott.ssa	Luisa Vasile	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.	Francesco Pipicelli	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 172/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis e ss. CCII proposto da (cod. fisc.).

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore, sentite le parti all'udienza del 5.6.2025;

rilevato che la ricorrente, con domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva ex art. 44 CCII, aveva ottenuto termine sino al 17.5.2024 per il deposito di una proposta e di un piano di ristrutturazione da sottoporre ai creditori;

visto il ricorso in data 17.5.2024 con cui la ricorrente ha chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all'art. 64 bis CCII, così come successivamente modificato e integrato con memorie in data 30.8, 18.10 e 23.10.2024;

visto il decreto in data 24.10.2024 con cui il Tribunale ha valutato rituale la proposta, corretta la formazione delle classi, nominato gli organi della procedura e fissato i termini per l'espressione del diritto di voto, oltre che per il versamento dell'ulteriore fondo spese, il tutto ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. c) e d);



rilevato che il ridetto decreto aveva qualificato come liquidatorio il piano di ristrutturazione proposto che, però, deve essere qui più correttamente qualificato come in continuità diretta in quanto l'attività tipica della società, un'immobiliare, prosegue, ai sensi del piano, per 5 anni (e quindi per un periodo superiore ai 2 anni indicati dall'art. 23 CCII) nell'arco dei quali la società continuerà a svolgere la sua tipica attività giungendo, infine, all'ordinata cessione dei suoi cespiti attraverso, esemplificativamente, (i) la gestione attiva delle locazioni che riguardano quasi 100 immobili, pari a circa 1/3 del patrimonio; (ii) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; (iii) interventi di valorizzazione degli immobili attraverso frazionamenti e riqualificazioni; (iv) la prosecuzione della gestione dei rapporti con gli Enti pubblici per ottenere autorizzazioni urbanistiche: tutte queste attività risultano incompatibili con una mera liquidazione degli immobili, che – in una tale diversa ottica – dovrebbero essere venduti *"as is"* e nel minor tempo possibile;

vista la relazione definitiva *ex art.* 107, 5° e 6° comma, in data 9 dicembre 2024 depositata dal Commissario Giudiziale;

vista la *memoria di aggiornamento e precisazione* depositata il 25 febbraio 2025 dalla Società che recepisce lievi rettifiche numeriche e di collocazione dei crediti, in conseguenza di fatti meglio accertati successivamente all'invio della proposta e del piano nonché la relazione integrativa del Commissario giudiziale in data 3.3.2025;

visto il decreto in data 3.4.2025 con cui il Tribunale, all'esito delle votazioni, su relazione del Commissario Giudiziale in data 31.3.2025, preso atto dell'approvazione del piano e della proposta da parte di tutte le classi, ha fissato l'udienza per l'omologazione;

rilevato che hanno proposto opposizione all'omologazione i creditori dissenzienti _____, per conto di _____ e _____, per conto di _____ ;

ritenute infondate le opposizioni proposte per i seguenti motivi:

a. DoValue afferma che *"in considerazione della appurata incapienza del patrimonio dei garanti e della conseguente impossibilità di realizzo delle garanzie di terzi, sarebbe apparso certamente più opportuno l'inserimento, ai fini del voto, di tutti i creditori "ipotecari incapiienti"/"chirografari ab origine" a prescindere o meno dalla esistenza di garanzie di terzi, in un'unica classe"*;

l'opposizione non è fondata sia perché l'art. 85, co. 2, CCII fissa proprio in base all'esistenza o meno di garanzie prestate da terzi un discrimine che impone la formazione delle classi, sia perché, come rilevato dal Commissario Giudiziale (pag. 5 del parere in data 16.5.2025), l'adesione della maggioranza di tutte le classi si sarebbe



ottenuta anche accorpando i creditori garantiti e non garantiti, così come prospettato dall'opponente;

quanto agli altri argomenti spesi da _____ e attinenti (i) alla sostanziale identità rispetto al passato della struttura del piano, che non si discosterebbe da quelli già non adempiuti in passato, (ii) alla persistente situazione di insolvenza della debitrice; (iii) alla sfiducia manifestata dal ceto bancario, (iv) alla mancanza di un vantaggio concreto per i creditori rispetto a uno scenario di liquidazione giudiziale gli stessi risultano semplicemente inammissibili in quanto non attengono a profili di rito che determinano l'inammissibilità della domanda né nel merito affermano che, in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, il creditore riceverebbe un trattamento migliore;

b. l'opposizione di _____, invece, si fonda sulla pretesa mancata previsione, all'interno del piano, di un fondo rischi specifico volto a coprire le potenziali passività derivanti dal contratto di *leasing* n. 951694 a suo tempo stipulato da _____, la cui posizione creditoria è stata trasferita a _____, poi fuso per incorporazione in _____, che ha ceduto la posizione a _____, di cui _____ è mandataria;

anche tale doglianza risulta inammissibile: _____, infatti, non deduce che nell'alternativa liquidatoria percepirebbe una soddisfazione maggiore; sia la _____ nella propria memoria finale che il Commissario Giudiziale nel proprio parere hanno comunque affermato che l'ipotetico differenziale derivante dalle potenziali passività indicate da _____ in euro 127.257 potrebbe essere tranquillamente assorbito dal fondo rischi generico previsto per la Classe 4 (pari a € 379.049) e tale circostanza non è stata contestata da _____ all'udienza del 5.6.2025.

In base al principio della soccombenza le spese di lite restano a carico delle parti oppponenti.

Sussistendo i requisiti di cui all'art. 64 bis CCII, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione può essere omologato.

PQM

- 1) respinge l'opposizione proposta da _____, per conto di _____ e _____, per conto di _____ e per l'effetto _____
- 2) condanna le oppponenti al pagamento delle spese di lite in favore di _____ s.r.l. in liquidazione che liquida in € 5.800,00 ciascuna per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
- 3) omologa il concordato preventivo proposto da _____ s.r.l. in liquidazione [C.F. _____], con sede legale in _____;



- 4) nomina quale Liquidatore ex artt. 64 bis, co. 9 e 114 co. 1 CCII il dott. _____, come indicato dalla ricorrente;
- 5) determina le modalità di liquidazione in senso conforme al piano della ricorrente (c.f.r. memoria di modifica del 30 agosto 2024, § 2.4.-2.6., e nota di aggiornamento del 4 giugno 2025);
- 6) dispone che il liquidatore:
- versi le somme ricavate dalla liquidazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
 - fornisca, con periodicità semestrale, al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione;
 - ultimate le operazioni di liquidazione, trasmetta al Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione. Il Commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo telematico;
- 6) dispone che la società consegni al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo, sullo stato di avanzamento del piano;
- 7) dispone che la società e il liquidatore informino prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui siano a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano;
- 8) i pagamenti delle spese della procedura, dei costi correnti e dei creditori verranno effettuati sulla base di prospetti di pagamento predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti, verificati dal Commissario Giudiziale e con pagamenti da eseguirsi da parte della società, sotto la stretta vigilanza del Commissario Giudiziale che provvederà, di volta in volta e senza necessità di ulteriore autorizzazione, verificata la correttezza dei riparti elaborati dalla società, a liberare la provvista giacente sul conto della procedura a favore della società che a propria volta la riverserà ai creditori rimettendo contestualmente al Commissario Giudiziale documentazione comprovante i pagamenti eseguiti;
- 9) il Commissario Giudiziale depositerà successiva informativa al giudice delegato in ordine alla esecuzione dei pagamenti in conformità del piano omologato;
- 10) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Milano nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
- 11) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art.118 comma 1 CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano;
- 12) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la pubblicazione a norma dell'art.45 CCII e per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 5.6.2025



Il Giudice est.
Sergio Rossetti

Il Presidente
Luisa Vasile

